

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 29 febbraio 2024.

Programma statistico nazionale 2023-2025 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 4/2024).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 117 della Costituzione secondo cui «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: *Omissis r*) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; *Omissis*»;

Visto l'art. 24 «Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica» della legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, di seguito ISTAT, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:

l'art. 7, comma 1, secondo cui, tra l'altro, «è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13»;


l'art. 13, commi 2, 3 e 4 che prevedono che il Programma statistico nazionale, di seguito PSN, ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente, che il PSN prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale, è predisposto dall'ISTAT, è sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12, di seguito COGIS, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione di questo Comitato, e che i relativi aggiornamenti sono predisposti e approvati con la stessa procedura;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamen-



to (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e, in particolare, l'allegato A.3;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 237 in tema di concorso alle spese per i censimenti;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ed in particolare la sezione stati di previsione, Tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, unità di voto 22.3, Missione servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, azione Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Vista la nota 18 dicembre 2023, prot. ISTAT n. 2796000 acquisita con prot. DIPE 11354 del 19 dicembre 2023, con cui il Presidente facente funzioni dell'ISTAT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'approvazione del PSN 2023-2025, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di seguito COMSTAT, nella seduta del 28 settembre 2022, ha approvato il suddetto programma, dando mandato all'ISTAT di procedere con aggiustamenti a seguito di eventuali osservazioni ricevute da parte dei soggetti deputati a fornire pareri sul PSN;

Considerato che la Conferenza unificata, di seguito CU, con parere 187/CU, si è pronunciata favorevolmente sul citato PSN, nella seduta del 30 novembre 2022, facendosi proprio il «Parere sul Programma statistico nazionale triennio 2023-2025» espresso in pari data dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, nel seguito ANCI, e dall'Unione province d'Italia, nel seguito UPI, che riporta «l'apprezzamento per il prosieguo del percorso di revisione delle tipologie di lavori previsti dal PSN che appaiono focalizzati sulla centralità degli *output*, e al contempo, coerenti con l'evoluzione intervenuta nelle modalità di acquisizione dei dati» risultando di particolare interesse il «potenziamento della capacità di restituzione alla collettività di informazione facilmente fruibile e riusabile»;

Rilevato, altresì, che nel suddetto parere si ribadisce tuttavia l'esigenza di un intervento più strutturale, anche di tipo normativo, in quanto gli attuali tempi di formalizzazione creano un disallineamento tra la funzione «programmatoria» e quella «autorizzatoria» del PSN;

Considerato che la COGIS, ha espresso parere favorevole sul citato Programma statistico nazionale 2023-2025, nella seduta del 20 dicembre 2022, rilevando con soddisfazione, per quanto riguarda l'*iter* di approvazione, lo sforzo di ISTAT nel realizzare un processo di semplificazione della procedura di approvazione dei documenti che lo costituiscono e che, a tal proposito, la COGIS sug-

gerisce di anticipare la richiesta del parere suddividendo la in due momenti: il primo in fase di realizzazione delle linee di indirizzo del PSN; il secondo in fase di approvazione dello stesso;

Considerato che nel citato parere la COGIS apprezza «lo sforzo di ISTAT di mettere in evidenza le attività statistiche che il Sistan intende mettere in atto per le analisi di monitoraggio e impatto delle azioni stabilite nel PNRR» e conferma «l'opinione molto positiva espressa nel precedente parere 2022 riguardo agli sforzi di ISTAT e degli enti del sistema per migliorare il lavoro di informazione sulle implicazioni della crisi economica e sociale causata dalla pandemia COVID-19»;

Considerato che nel suddetto parere della COGIS viene ribadita l'opportunità sia di «promuovere in tutte le sedi la cultura statistica incoraggiando l'uso dei dati come elemento per decidere essendo correttamente informati e per rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle statistiche ufficiali» sia di sviluppare «strategie per promuovere capillarmente l'uso di statistiche affidabili, mirate e fruibili per i diversi utenti e per gli utilizzi che riguardano la comunicazione sui media e l'informazione»;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, di seguito Garante, nella seduta del 16 novembre 2023, con parere n. 523/2023, ha espresso parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 subordinandolo a due condizioni;

Considerato che l'ISTAT, come segnalato con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, del 19 dicembre 2023, n. 11354, ha adeguato il volume 2 e l'elenco dei lavori momentaneamente sospesi alle prescrizioni di cui al citato parere del Garante;

Considerato che il Garante nel prefato parere n. 523/2023 ribadisce che il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni, i trattamenti di tali dati e le relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante;

Considerato che nel prefato parere, il Garante segnala, come elemento di criticità per la produzione di statistica ufficiale in settori che richiedono il trattamento di dati giudiziari, la mancata adozione, allo stato, del richiamato decreto da parte del Ministero della giustizia;

Preso atto che sullo schema del richiamato decreto del Ministero della giustizia si è espresso il Consiglio di Stato con il parere 355/2022 del 15 febbraio 2022;

Considerata la necessità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del PSN e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che il PSN 2023-2025 prevede la realizzazione, nel 2023, di 811 lavori, di cui 325 di titolarità



dell'ISTAT e 486 di altri enti Sistan, così come evidenziato nel documento ISTAT «Stima dei costi previsti per il 2023»;

Considerato che le spese per l'attuazione del PSN 2023-2025, comprensive degli importi previsti per i censimenti per l'anno 2023, il cui fabbisogno ammonta complessivamente a 47,56 milioni di euro, sono state stimate in 267,67 milioni di euro, di cui 253,65 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell'ISTAT e circa 14,02 milioni di euro a carico degli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025, al netto dei lavori per censimenti, trova copertura nello stanziamento previsto dalla citata legge n. 197 del 2022, stati di previsione, Tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, unità di voto 22.3, Missione servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, azione Sistema statistico nazionale (SISTAN), pari a 218,37 milioni di euro per il 2023;

Considerato che le attività per i censimenti trovano copertura per 26,88 milioni nell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui all'art. 1, comma 237, della citata legge n. 205 del 2017, e per 12,62 milioni a valere sull'utilizzo dell'avanzo accertato a consuntivo 2021 e per 8,05 milioni in seguito al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2022 e la conseguente variazione del budget economico annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 dell'Istituto, di cui alla determinazione della Direzione generale DAC/314 del 17 giugno 2022;

Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025 non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota 29 febbraio 2024, n. 2085, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

1. È approvato il Programma statistico nazionale 2023-2025.

2. Si invita l'amministrazione proponente a proseguire nella collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di pervenire a una sempre maggiore semplificazione del PSN e ad una sua razionalizzazione

in coerenza con la disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di ridurre le tempistiche di approvazione dello stesso.

3. Si invita l'amministrazione proponente, in tutti i casi di utilizzo, per l'elaborazione dei dati, di sistemi di intelligenza artificiale, a garantire la centralità del concetto di supervisione umana.

4. L'attuazione del programma di cui al punto 1, la cui esecuzione, resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 679

24A02509

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 13 maggio 2024.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, e, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'autonomia delle università e le modalità di adozione degli statuti;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 4523 del 17 maggio 2023;

Viste le modifiche allo statuto, approvate dal senato accademico in data 30 gennaio 2024, acquisito il 5 febbraio 2024 il parere favorevole del consiglio di amministrazione;

Vista la nota del 7 febbraio 2024 - prot. n. 68108 - di trasmissione delle modifiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, pervenuta in data 5 aprile 2024 - prot. n. 164712;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2024 di recepimento e adeguamento dello statuto alle indicazioni fornite dal Ministero nella citata nota;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Verona nel testo allegato al presente decreto.

